

Rag



REVISORE UNICO
DEL COMUNE DI S. AGOSTINO
PROVINCIA DI FERRARA

Il sottoscritto dott. Stefano Bonazzi in qualità di Revisore dei Conti del Comune di S. Agostino

PREMESSO CHE

- Con delibera di CC del 24 ottobre u.s è stato approvato *“di finanziare, fino alla concorrenza di euro 60.000, il contributo in conto gestione 2013 del Consorzio Provinciale Formazione di Ferrara come da richiesta del liquidatore dott. Roberto Curci, avvalendosi della facoltà prevista dall'art 2, comma 8 della L. 244/2007 come modificato dal DL 35/2013 convertito in L. 60/2013, il quale prevede la possibilità anche per gli anni 2013 e 2014 di utilizzare i proventi derivanti dalle concessioni edilizie per una quota non superiore al 50% per il finanziamento delle spese correnti, oltre ad una quota del 25% per manutenzione ordinaria del patrimonio”*;
- Il Revisore Contabile ha espresso parere favorevole esclusivamente con riferimento alla copertura finanziaria conseguente alla variazione di bilancio relativa a quanto sopra indicato e al mantenimento degli equilibri di bilancio;
- In seguito alla approvazione del programma di liquidazione del CPF Ferrara in liquidazione, presentato dal liquidatore dott. Roberto Curci all'Assemblea ed approvato in data 24 settembre 2013, è stata avanzata al Comune di S. Agostino la richiesta di un contributo in conto gestione per l'importo complessivo di euro 80.000, dei quali euro 60.000 per l'esercizio 2013;

tutto ciò premesso e rilevato, il Revisore Contabile preso atto che:

1. Il Consorzio Provinciale Formazione Ferrara è stato posto in liquidazione giusta decisione dell'assemblea dei consorziati iscritta presso la competente CCIAA di Ferrara il 31.7.2013.
2. Il Bilancio contabile del Consorzio CPF alla data del 30.7.2013 indica un risultato economico negativo per euro 570.070, mentre il rendiconto della gestione evidenzia, alla stessa data, una perdita di euro 82.463 ed un patrimonio netto negativo per euro 29.056;
3. Dalla "Relazione dello stato di liquidazione del CPF Ferrara", il liquidatore dott. Roberto Curci, partendo dalla situazione alla data del 31.7. us, ha tenuto in considerazione le attività residue di competenza del Consorzio ed il termine previsto per la conclusione delle attività medesime, indicando che l'attività del Consorzio prevede:
 - La conclusione di n. 5 attività formative già avviate con finanziamenti provinciali e una a mercato, che avranno termine il 31.12.2013;
 - La gestione dell'attività con altri n. 4 corsi attribuiti dalla Regione Emilia Romagna e da essa finanziati, per un importo complessivo di euro 260.000, il cui termine (presunto) è previsto entro il 30.6.2013 (per tre di tali corsi), mentre uno di tali corsi dovrà terminare entro il 31.12.2013;
4. All'art. 45 dello statuto sociale del CPF ("Criteri") si legge "la gestione consortile deve ispirarsi ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.(omissis)";
5. Oltre a ciò, il programma di liquidazione riferisce della avvenuta riduzione dei costi fissi, principalmente legata alla chiusura delle sedi di S. Agostino e Codigoro e al ridimensionamento della sede di Ferrara ed del programma di dismissione dei beni strumentali del Consorzio, oltreché dell'accordo sottoscritto con AECA nel mese di settembre 2013 per la mobilità professionale di 6 dipendenti del CPF Ferrara;
6. La perdita presunta che il liquidatore prevede per la fine del corrente esercizio si attesta ad euro 146.000 (rectius: 156.103), mentre la perdita cumulata sino al 30.9.2014 ammonta complessivamente ad euro 241.000 (rectius: 250.907).

osservato che

- Il liquidatore del CPF Ferrara attesta che lo svolgimento delle attività in corso consentono *“di avere una parziale copertura dei costi fissi che porta conseguentemente ad avere un beneficio economico e finanziario rispetto alla assenza dell’attività”*.
- Il 24 settembre 2013 l’assemblea dei Consorziati del CPF ha esaminato il Piano di liquidazione e la relazione sullo stato delle attività residue, esprimendone la approvazione da parte dei singoli consorziati (fra i quali, il Comune di S. Agostino);

Tutto ciò premesso e rilevato, il Revisore Contabile, prima di entrare nel merito della trattazione, ritiene opportuno il richiamo preliminare alle caratteristiche che connotano i consorzi.

Con il *contratto di consorzio* ex art. 2602 c.c., più imprenditori (o enti) pongono in essere un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese; nel consorzio, pertanto, mancano gli elementi caratteristici delle società, poiché esso non svolge un’attività d’impresa, ma mette in comune singole fasi parziali delle attività delle imprese consorziate partecipanti, oppure realizza un coordinamento delle attività delle singole imprese.

L’organizzazione comune, poc’anzi descritta, può assumere la forma di una società di tipo commerciale che svolge un’attività per i consociati e non ha necessariamente scopo di lucro: si tratta delle società indicate dall’art. 2615 c.c. che come oggetto sociale possono avere lo scopo consortile dell’art. 2602 c.c.

Nelle ipotesi in cui partecipino enti pubblici (non imprenditori) e sia prevista espressamente in statuto la mancanza di scopo lucrativo, l’atto costitutivo di una società consortile a responsabilità limitata deve essere comunque omologato ed iscritto nel registro delle società.

In particolare, riguardo alle figure consortili con partecipazione di enti pubblici, in dottrina si rileva frequentemente una anomalia rispetto ai consorzi di cui agli artt. 2602 ss. c.c.12.

Da un lato, infatti, la partecipazione pubblica incide sulle finalità del consorzio, non più limitato agli interessi individuali dei consorziati e, dall'altro, **comporta l'abbandono sostanziale di un criterio puramente economico di gestione, poiché la partecipazione pubblica assumerebbe una funzione di sostegno che potrebbe essere svolta in vario modo: dal conferimento di mezzi finanziari a quello di strumentazioni tecniche o di personale.**

Ciò detto, occorre esaminare la compatibilità dell'"onere della procedura liquidatoria", così come indicata dal liquidatore del Consorzio CPF, e nella misura che è stata posta a carico di ciascun Consorziato, in ragione di una analitica proiezione di costi e ricavi attesi per il periodo 2013 e 2014, e così come approvato dall'assemblea dei Consorziati il 24 settembre 2013, rispetto alla obbligatorietà (o meno) che si presenta all'Ente locale relativamente alla copertura di perdite sopportate da Società partecipate.

Ciò sulla base del principio di carattere generale per il quale il rischio di impresa che assume una Pubblica Amministrazione deve essere **limitato e quantificabile "a priori"**.

Con il parere n. 28 del 17 maggio 2010 la Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Regione Basilicata, ha fornito un interessante parere che merita una analisi, in una situazione economica come quella attuale, dove la crisi, potrebbe colpire anche un ente locale che possiede società partecipate

I giudici contabili affermano sostanzialmente che **non c'è nessun obbligo per un ente locale di assumersi nel proprio bilancio i debiti non "saldati" dalla procedura di liquidazione della società partecipata costituita "in house" dall'ente locale stesso.**

Per la Corte dei Conti è ferma volontà del legislatore di applicare alle società pubbliche **gli stessi istituti previsti dal diritto comune in materia**; tali criteri possono essere riscontrati sia dall'art. 6, comma 19, del D.L. n.78/2010, per quanto riguarda le operazioni sul capitale e i finanziamenti a


dette società, sia dall'art. 14, comma 32 dello stesso decreto legge, per quanto riguarda le società partecipate dagli enti locali, la loro liquidazione e la stessa capacità di costituirle.

Per i giudici contabili non sussiste un obbligo per il Comune di assumere a carico del proprio bilancio i debiti societari rimasti insoddisfatti all'esito della procedura di liquidazione.

Da ultimo, si osservi che il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, introducendo misure **d'urgenza in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica**, ha imposto **"l'abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di società pubbliche partecipate alla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto, ovvero l'ammissibilità d'interventi tampone con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto"**, positivizzando per legge **"pratiche economiche che già avrebbero dovuto orientare la discrezionalità amministrativa e avrebbero dovuto costituire la base di ogni scelta volta alla sana gestione finanziaria degli organismi pubblici, a fronte dell'uso di risorse della collettività"** (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 753 del 2010; sulle stesse disposizioni, da ultimo, anche Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, n.428/2010/PAR).

S. Agostino, 14 novembre 2013

Il Revisore
Dott. Stefano Bonazzi

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Stefano Bonazzi', written over a horizontal line.